

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI**  
**Sezione Seconda Civile**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Buonafede, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno \_\_\_\_\_ trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., su conclusioni precisate all'udienza del 21.2.2023, promossa da:

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, presso lo studio degli avv.ti \_\_\_\_\_, che li rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;

*Attori*

contro

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

*Convenuta*

nonché  
, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_, presso lo studio  
dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.  
\_\_\_\_\_, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

*Terza intervenuta*

**Oggetto:** contratto di mutuo; azione di ripetizione dell'indebito;

**Conclusioni delle parti:** come da verbale di udienza del 21.2.2023.

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Il presente giudizio è stato introdotto da \_\_\_\_\_, al fine di ottenere l'accertamento della nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo dagli stessi stipulato con l'istituto convenuto, in quanto prevedenti interessi in misura usuraria, e, quindi, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme eventualmente percepite in modo indebito e al risarcimento dei danni dagli stessi patiti.

A fondamento delle predette pretese, gli attori hanno, nella specie, affermato che in data 3.2.2005 hanno stipulato con la \_\_\_\_\_ un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per un importo di euro 170.000,00; che, nel corso del rapporto, l'istituto avrebbe applicato interessi superiori al tasso soglia e, quindi, considerabili usurari; che, infatti, il contratto *de quo* prevede, in ipotesi di ritardo nella corresponsione della singola rata, l'applicazione di interessi moratori al tasso del 5,50%, i quali, sommandosi agli interessi corrispettivi previsti nella misura del 3,00%, determinerebbero l'applicazione di un tasso superiore al tasso soglia; che il ricorso all'ammortamento c.d. alla francese, con rate costituite da una quota crescente di capitale, darebbe luogo ad una forma di anatocismo, come tale vietata dall'art. 1283 c.c.; che gli stessi hanno corrisposto per intero le rate del mutuo, per la complessiva somma di euro 213.010,11, e avrebbero diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi per l'importo almeno pari ad euro 43.010,11; che ai medesimi spetterebbe anche un'ulteriore somma a titolo di maggior danno subito per l'impossibilità di impiegare quanto

indebitamente corrisposto in modo produttivo.

Alla luce di quanto appena richiamato, gli attori hanno, quindi, concluso nei seguenti termini: *“nel merito: accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo n. \_\_\_\_\_ che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e, di conseguenza, accertare e dichiarare la gratuità del contratto ora detto ex art. 1815 del c.c.; rideterminare il dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa; condannare la banca convenuta a restituire agli attori tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da quest’ultima, anche a titolo di illegittimo anatocismo ed usura, nella misura indicata nella perizia o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, previa, all’occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca; condannare la Banca a risarcire agli attori i danni patrimoniali subiti a seguito delle somme addebitate illecitamente alla stessa da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA”*.

Con un’unica comparsa, si è costituita la \_\_\_\_\_ ed è intervenuta in giudizio la \_\_\_\_\_ le quali hanno dedotto che il credito derivante dal contratto di mutuo stipulato con gli attori è stato ceduto alla \_\_\_\_\_, come da comunicazione inoltrata agli attori in data 19.12.2012; che sarebbe già maturato il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal pagamento di ciascuna rata, per il diritto alla restituzione di interessi, e che sarebbe, in ogni caso, decorso il termine decennale di prescrizione applicabile all’azione di ripetizione dell’indebitato, per ciò che riguarda le somme corrisposte prima del 15.5.2007; che il contratto di mutuo in questione prevede l’applicazione per gli interessi corrispettivi di un tasso variabile, legato però ad un indice predeterminato, ossia al tasso Euribor, in ogni caso inferiore alla soglia rilevante ai fini della disciplina antiusura; che lo stesso individua il tasso applicabile per gli interessi moratori nella misura del 5,50%, poi diminuito nel corso del rapporto; che, in ogni caso, il predetto tasso di mora non ha mai trovato applicazione, in quanto il mutuo è stato tempestivamente estinto dagli attori, senza che si sia mai verificato l’inadempimento; che

non sarebbe comunque prevista l'applicazione cumulata dei due tipi di interessi; che, infine, il meccanismo di ammortamento c.d. alla francese non implica la produzione di interessi su interessi, in quanto lo stesso prevede l'applicazione unicamente di interessi corrispettivi per le rate non scadute e l'applicazione eventuale degli interessi di mora sulle sole rate già scadute.

Le stesse hanno, pertanto, congiuntamente concluso come di seguito indicato: *“in via preliminare: a) accertare e dichiarare che è maturata, ex art. 2948, 1° comma, n. 4, c.c., la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione (anche in via di compensazione) di interessi pagati dalla parte mutuataria prima del 15.5.2012; b) in via subordinata, accertare e dichiarare che è maturata la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione (anche in via di compensazione) ex art. 2033 c.c. degli interessi pagati dalla parte mutuataria prima del 15.5.2007; in via principale nel merito: c) rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande di controparte; in via istruttoria, con riserva di ulteriormente eccepire e richiedere, sia in prova diretta che contraria, ex art. 183, 6°, c.p.c.: d) respingere la richiesta di controparte di CTU e di ordine di esibizione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre spese generali in misura forfetaria ed oltre agli oneri fiscali e al contributo unificato corrisposto per l'intervento”*.

Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, mutata la persona fisica del giudice, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti di un termine ridotto per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per il deposito delle memorie di replica.

2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, reputa questo Tribunale opportuno analizzare, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da \_\_\_\_\_ e l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto convenuto e dalla parte intervenuta.

Circa il primo profilo, evidenziato che il difetto rilevato dalla convenuta attiene più correttamente alla titolarità passiva del rapporto, appare sufficiente osservare che le domande attoree non sono unicamente volte a conseguire la ripetizione delle somme in

ipotesi indebitamente versate, ma, prioritariamente, ad ottenere l'accertamento della invalidità di alcune delle clausole contenute del contratto di mutuo stipulato con l'istituto convenuto, domande rispetto alle quali, a prescindere dalla intervenuta cessione del credito, quest'ultimo, in quanto parte originaria del contratto, deve ritenersi legittimato dal punto di vista passivo.

È la stessa convenuta, peraltro, a precisare che l'eccezione sollevata riguarderebbe esclusivamente la domanda di ripetizione di somme pagate dai mutuatari dopo la data di efficacia della cessione del credito in favore della società intervenuta.

Per quanto attiene al secondo dei profili evidenziati, è opportuno anzitutto precisare che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie, venendo in considerazione una domanda di ripetizione dell'indebito, sarebbe quello decennale e il relativo *dies a quo* andrebbe individuato nella data in cui si è verificato lo spostamento patrimoniale indebito.

Nell'ipotesi in disamina, la mancata puntuale indicazione dei momenti in cui dette somme sono state corrisposte dagli attori impedisce di vagliare in concreto la fondatezza dell'eccezione, che appare in ogni caso superata, come quella precedentemente richiamata, da quanto di seguito argomentato in punto di fondatezza delle domande attoree.

3. Tanto premesso, passando all'esame di queste ultime, ritiene questo Tribunale che le stesse non possano trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

Gli attori hanno, infatti, lamentato la nullità delle clausole disciplinanti la misura degli interessi applicabili al contratto di mutuo oggetto di esame sotto due diversi ordini di profili: in primo luogo, gli stessi, partendo dal presupposto che il tasso previsto per gli interessi corrispettivi andrebbe aritmeticamente cumulato a quello previsto per gli interessi moratori, assumono che il tasso pattuito sarebbe superiore al tasso soglia, circostanza che determinerebbe, dunque, la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c. 2 c.c.; in seconda battuta, i medesimi sostengono che il ricorso alla forma di ammortamento c.d. alla francese avrebbe determinato l'applicazione di interessi anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.

Il primo dei profili di invalidità invocati, come è evidente, chiama in considerazione il

problema a lungo discusso della rilevanza degli interessi moratori ai fini della applicazione della disciplina antiusura e, quindi, quello della necessità di computare gli stessi in cumulo o autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi.

È, peraltro, noto che la problematica appena richiamata è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte, la quale, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, ha precisato che, pur dovendo ritenersi che la categoria degli interessi moratori non possa rimanere estranea all'ambito di applicazione della disciplina in materia di usura al fine di garantire una più ampia tutela del debitore, nondimeno l'accertamento del superamento del tasso soglia ad opera degli stessi può avvenire solo tenendo nettamente distinte le due categorie di interessi e, soprattutto, individuando un parametro di confronto che tenga conto, in certa misura, del principio di simmetria in precedenza già affermato (cfr. Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597).

La stessa Suprema Corte ha poi ulteriormente chiarito che non appare ammissibile una comparazione fra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, *“giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi”* e che, conseguentemente, risulta necessario procedere ad una valutazione separata della rispettiva incidenza in relazione alla disciplina in materia di usura, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non contemplati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (cfr. Cass., 4 novembre 2021, n. 31615).

Alla luce dei principi appena delineati, emerge con evidenza l'infondatezza della prospettazione attorea sotto plurimi punti di vista.

Anzitutto, i mutuatari partono dall'erroneo presupposto secondo cui sarebbe possibile, attraverso una mera operazione aritmetica, cumulare i tassi convenzionalmente previsti per il calcolo degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, per giungere poi alla

conclusione che il tasso soglia sarebbe stato superato. Tale modo di procedere non può essere però condiviso sia perché pretenderebbe di valutare cumulativamente i due tipi di interessi al fine di vagliarne la natura usuraria sia perché determinerebbe un confronto del risultato così conseguito con il tasso soglia determinato ai soli fini della valutazione della natura usuraria degli interessi corrispettivi, rilievi questi che avrebbero già portata assorbente.

A ciò, però, possono aggiungersi due ulteriori considerazioni.

Non può, infatti, omettersi di osservare come le allegazioni degli attori sul punto siano connotate da una assoluta genericità, avendo gli stessi fatto unicamente riferimento alla mera previsione contrattuale delle due categorie di interessi, senza neppure chiarire se, nel corso dello specifico rapporto in questione, gli interessi di mora siano stati mai effettivamente applicati.

In seconda battuta, l'istituto convenuto e la cessionaria hanno opportunamente e variamente evidenziato che, come affermato dagli attori, il mutuo è stato integralmente estinto da questi ultimi con pagamento di tutte le rate e che mai nel corso del rapporto, in difetto di qualsiasi inadempimento, si sono verificati i presupposti per l'applicazione di interessi moratori, circostanza questa del tutto incontestata.

Pare, quindi, di potere agevolmente concludere che, nella fattispecie in disamina, la misura convenzionalmente stabilita per gli interessi corrispettivi non risulta superiore al tasso soglia rilevante al momento della conclusione del contratto, come ammesso dagli stessi attori, e che, in difetto di prova della effettiva corresponsione di interessi moratori nel corso del rapporto, mancherebbe finanche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di somme indebite, dimostrazione imprescindibile ai fini dell'azione di cui all'art. 2033 c.c.

Né si giungerebbe a diverso risultato tenendo conto dell'ulteriore generica doglianza, secondo cui, per verificare il rispetto della disciplina *de qua*, dovrebbero considerarsi anche gli ulteriori costi sostenuti per l'accesso al credito, essendo sufficiente mettere in luce che gli attori operano una indebita sovrapposizione di due diversi parametri, ossia il taeg e il teg.

Il primo, indicante il costo totale del credito sulla base di una percentuale annua, anche a volere prescindere dalla effettiva incidenza delle voci invocate dagli attori sul suo calcolo, rileva a fini e con effetti diversi rispetto a quelli della determinazione della natura usuraria degli interessi convenuti e non appare, quindi, pertinente alla fattispecie in disamina.

Rispetto al secondo, che viene qui opportunamente in considerazione, basta precisare che la prevalente giurisprudenza di merito è concorde nell'affermare che, sebbene possa ritenersi corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto, ossia ai fini del conteggio del teg, non appare però coerente applicare tale modalità di calcolo anche agli interessi di mora, la cui applicazione dipende dall'ipotesi meramente eventuale che si verifichi un ritardo nel pagamento delle rate, alla luce della loro riconosciuta natura risarcitoria.

4. Del pari non condivisibile appare la ricostruzione degli attori circa l'ulteriore rilievo di invalidità lamentato, costituito dalla applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'applicazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese.

In estrema sintesi, dall'esame della prospettazione attorea, sembra di potersi desumere che gli stessi lamentino in sé l'illegittimità di tale metodo di ammortamento, in quanto determinante un fenomeno di produzione di interessi su interessi, senza peraltro fornire idonea specificazione di come tale fenomeno si sarebbe verificato nell'esecuzione dello specifico rapporto dedotto in giudizio.

Ferma la già riscontrata genericità delle allegazioni su cui la domanda in esame si fonda, merita mettere in luce che, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, il sistema di ammortamento *de quo*, caratterizzato da rate che si mantengono costanti nel tempo, ma che sono gradualmente composte da una quota sempre maggiore di capitale, non produce in sé alcuna forma di anatocismo e non appare, dunque, violare il divieto di cui all'art. 1283 c.c.

Dallo specifico metodo di calcolo delle singole rate, infatti, consegue che ciascuna di esse sia composta da una quota crescente di capitale e da una quota decrescente di

interessi e che, nondimeno, gli interessi corrispettivi di volta in volta dovuti siano calcolati unicamente sul capitale residuo.

Altro è il discorso ove venga in considerazione la previsione contrattuale che consente, in caso di inadempimento, la produzione di interessi moratori sull'intera rata scaduta, discorso che non sarebbe in questa sede nemmeno rilevante, posto che, come già chiarito, da un lato, gli attori hanno del tutto ommesso di specificare se nel corso del rapporto siano stati applicati interessi moratori, dall'altro, la parte convenuta e la parte intervenuta lo hanno espressamente escluso, specificando che il mutuo in questione è stato estinto in modo fisiologico.

D'altro canto, anche in ipotesi di previsione convenzionale dell'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, in caso di ritardato adempimento, non si avrebbe una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Tale previsione sarebbe poi legittimata dall'art 120 t.u.b. e dalla delibera CICR del 9.2.2000, il cui art. 3, prevede che *“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”*.

5. L'impossibilità di accertare l'invalidità delle clausole determinative del regime di interessi applicabili al finanziamento impedisce di ritenere indebite le somme a tale titolo versate e conduce al rigetto della domanda di ripetizione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Ad analoga conclusione deve giungersi anche con riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dagli attori, rispetto a cui deve osservarsi che, oltre a non essere in alcun modo allegato l'inadempimento imputabile alla controparte, appare solo genericamente individuato anche l'asserito danno dai primi subito.

Né le carenze riscontrate sarebbero state colmate con l'acquisizione della documentazione di cui gli attori hanno chiesto reiteratamente l'esibizione,

documentazione che sarebbe stata in ogni caso irrilevante ai fini del decidere.

6. In definitiva, le domande attoree devono essere integralmente rigettate. Da ciò discende che le spese di lite, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere per intero poste a carico degli attori. Esse sono liquidate in modo unitario, essendosi la convenuta e la terza intervenuta costituite con un unico atto e con gli stessi difensori, nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per lo scaglione di riferimento, tenuto conto che in questo caso il *petitum* non è stato quantificato in modo specifico dagli attori, con una riduzione per la fase di trattazione dato il mancato svolgimento di attività istruttoria e la non rilevante complessità delle questioni poste.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) rigetta tutte le domande proposte da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_
- b) condanna in solido \_\_\_\_\_ alla rifusione, in favore di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro \_\_\_\_\_ per compensi, ed euro \_\_\_\_\_, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Velletri, 23 maggio 2023

*Il Giudice*  
*dott.ssa Alice Buonafede*